CITTA' DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

Il Sindaco

Prot.n. *a margine*

ORDINANZA N.127 DEL 20.11.2020

OGGETTO: *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito nella L.35/2020-**Disposizioni in tema di attività didattiche-REVOCA ORDINANZA N.121/2020-RIPRESA DIDATTICA IN PRESENZA PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO***

comune di capranica
COMUNE DI CAPRANICA
U
Protocollo N.0012695/2020 del 20/11/2020

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Capranica;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11.03.2020 con la quale l'epidemia COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente del cui art.1 " *1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus ";*

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante* «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 2020;

VISTO il DPCM 24.10.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto Legge n.125 del 07.10.2020 con il quale è stato prorogato al 31.01.2021 lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale* " e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni",* nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*'';

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. *In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali "*;

VISTO l'art.50 co.5 del D.Lgs n.267/2000 ai sensi del quale "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale "

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.21 del 22.03.2020 con la quale è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per l'emergenza sanitaria COVID-19;

VISTA la propria ordinanza n.121 del 03.11.2020 con la quale è stata disposta la sospensione a titolo precauzionale a partire dal 03.11.2020 e fino a nuova disposizione la sospensione a titolo precauzionale delle attività didattiche in presenza per i seguenti istituti scolastici:
Asilo Nido Comunale "L'Albero dei Colori";
Scuola dell'Infanzia "B.M. De Mattias"
Scuola Primaria "F. Petrarca";
Scuola Secondaria di I Grado "G. Nicolini"
Scuola Professionale Provinciale;

VISTA la nota della Dirigente dell'Istituto Comprensivo "G. Nicolini " Prot.n.5592 del 19.11.2020, acquisita al Prot.n.12628 del 20.11.2020, con la quale, sulla base dei dati di alunni e negativizzati relativi all'ultima rilevazione del 19.11.2020, si ritiene possibile una riapertura delle Scuole di ogni ordine grado;

TENUTO CONTO che:
- la Dirigente Scolastica ha comunicato di aver adottato tutte le misure per gestire l'eventualità di effettuare lezioni in streming laddove l'emergenza COVID-19 lo rendesse necessario e inevitabile,
- il Comune ha provveduto a sanificare gli edifici scolastici;

PRESO ATTO che anche sulla base dei monitoraggi dei casi COVID-19 la situazione non versa più in uno stato di emergenza tale da dover far proseguire la chiusura degli istituti scolastici presenti sul territorio;;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti e le condizioni di legge per la riapertura dei seguenti istituti scolastici:
Asilo Nido Comunale "L'Albero dei Colori";
Scuola dell'Infanzia "B.M. De Mattias"
Scuola Primaria "F. Petrarca";
Scuola Secondaria di I Grado "G. Nicolini"
Scuola Professionale Provinciale;

RITENUTO pertanto dover revocare l'ordinanza n.121/2020;

ATTESO che, nel caso di specie, sussistono pertanto i presupposti e le condizioni di legge per l'adozione da parte del Sindaco del presente provvedimento contingibile e urgente, ai sensi del superiore disposto normativo

O R D I N A

1. Di revocare la propria ordinanza n.121 del 03.11.2020;
2. Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, **con decorrenza dal 23.11.2020 la ripresa delle attività didattiche in presenza per i seguenti istituti scolastici:**
   Asilo Nido Comunale "L'Albero dei Colori";
   Scuola dell'Infanzia "B.M. De Mattias"
   Scuola Primaria "F. Petrarca";
   Scuola Secondaria di I Grado "G. Nicolini"
   Scuola Professionale Provinciale;
3. Che le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado e Scuola Professionale) e gestore dell'Asilo Nido Comunale adottino tutte le misure per garantire che l'attività didattica in presenza avvenga nel modo più sicuro, prevedendo eventuali forme di didattica in streming o a distanza nel caso si renda necessario ed inevitabile;
4. E' dato mandato al COC il costante monitoraggio e valutazione della situazione dei contagi sviluppatisi sul territorio in ambito scolastico e dei relativi casi connessi a "contatti stretti".

D I S P O N E

la trasmissione della presente ordinanza:

- Alla Prefettura di Viterbo;

- Al Presidente della Regione Lazio;
- All'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
- All'Ufficio Scolastico Provinciale di Viterbo;
- Al Dirigente Scolastico dell'I.C. "Galileo Nicolini ";
- Alla Provincia di Viterbo;
- Alla ASL di Viterbo;
- Alla RTI Avvenire Soc. Coop.-Coop. GEA, gestore dell'Asilo Nido Comunale
- Al Comandante Stazione Carabinieri di Capranica;
- Al Comando Polizia Locale.

A V V E R T E

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

Il Sindaco
Dott. Pietro NOCCHI